



Regolamento sulle tasse per l'uso delle infrastrutture sportive del Comune di Lugano

del 10 novembre 2014

Il Consiglio comunale di Lugano, visti gli art. 176, 177 e 186 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e 104 del Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989 (RCom),

ordina:

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la messa a disposizione a pagamento delle seguenti infrastrutture sportive del Comune di Lugano gestite e amministrare dal Dicastero Cultura, sport ed eventi:

- a. piste del ghiaccio della Resega (principale e pista secondaria);
- b. campi di calcio sintetici, campi di calcio in erba;
- c. anello per l'atletica di Cornaredo;
- d. lido di Lugano, piscine di Lugano e Carona;
- e. palestre delle scuole comunali;
- f. campi beach volley.

Art. 2 Principi generali

- ¹ Il prelievo di tasse d'uso di cui al presente Regolamento è destinato a finanziare parzialmente i costi d'esercizio degli impianti sportivi e delle relative attrezzature.
- ² Le tasse d'uso sono applicate per le ore supplementari richieste dalle società sportive nell'utilizzo dei vari impianti al di fuori della griglia oraria approvata dal Dicastero Cultura, sport ed eventi a far tempo dalla stagione 2012-2013.

Art. 3 Procedura

- ¹ Le richieste per l'uso delle infrastrutture sportive devono essere presentate al Dicastero Cultura, sport ed eventi, preferibilmente entro la fine del mese di luglio.
- ² Esso verifica la disponibilità sulla base della griglia oraria e rilascia la relativa autorizzazione, indicando le condizioni d'uso e la tariffa applicata.



Art. 4 Criteri

- ¹ Le società sportive fuori Comune pagano la tariffa piena mentre a quelle di Lugano viene applicata una riduzione del 50%.
- ² Di regola, per gli operatori commerciali (manifestazioni, corsi a pagamento) i prezzi sono raddoppiati.

Art. 5 Ammontare

Gli importi effettivi sono fissati dal Municipio mediante Ordinanza tenuto conto dei costi d'esercizio preventivati e dei limiti finanziari nell'inserito A del presente Regolamento.

Art. 6 Riscossione

- ¹ Le tasse d'uso sono calcolate in base all'occupazione richiesta e sono rimosse anticipatamente.
- ² Salvo casi eccezionali e motivati, il mancato utilizzo delle infrastrutture non dà diritto ad alcun rimborso.

Art. 7 Rescissione anticipata

Eventuali accordi d'uso per un determinato periodo possono essere rescissi prima della scadenza:

- a. se non sono rispettate le condizioni di utilizzo indicate dal Dicastero Cultura, sport ed eventi;
- b. se gli impianti riservati, senza preventiva e giustificata segnalazione, non sono utilizzati.

Art. 8 Utilizzo

Per quanto concerne le norme di utilizzo fa stato quanto previsto nelle ordinanze speciali relative alle singole infrastrutture sportive (lido, piscina coperta, palestre, ecc.).

Art. 9 Abrogazioni

È abrogato l'art. 7 del Regolamento del centro sportivo comunale di Carona del 27 novembre 2000, nonché ogni altra disposizione incompatibile o contraria con il presente Regolamento.

Art. 10 Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente Regolamento viene fissata dal Municipio dopo la crescita in giudicato della decisione di ratifica della Sezione degli enti locali.



Per il Consiglio comunale

Il Presidente

Il Segretario

Gli scrutatori

G. Cambrosio

lic. jur. M. Delorenzi

S. Beretta Piccoli

E. Cappelletti

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 10 novembre 2014
Pubblicato agli albi nel periodo compreso tra il 13 novembre 2014 e il 29
dicembre 2014
Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione no. 137-RE-13042 del
17 febbraio 2015